

“ Art. 25. Le navi estere non ammesse, in virtù di trattati, ad un trattamento eguale a quello stabilito per le nazionali, saranno assoggettate al pagamento del doppio della tassa fissata dall'articolo 14 della presente legge.

“ Nel resto saranno seguite le regole in vigore per le navi nazionali, fatta però eccezione per quanto è disposto dagli articoli 15, 18, 19, secondo comma, e 21 rispetto alla facoltà di abbonamento alla tassa di ancoraggio; facoltà che non è consentita alle navi, di cui tratta il presente articolo. ”

(È approvato).

“ Art. 26. Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere ed anche semplici campioni ed il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo, necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'autorità marittima, qualunque sia la provenienza o la destinazione indicata sulla patente.

“ L'imbarco ed il sbarco dei passeggeri equivale all'imbarco ed allo sbarco delle merci, salvo che accada per causa di malattia o in causa di rilascio forzato, a giudizio dell'autorità marittima.

“ Sono passeggeri tutte le persone che non appartengono all'equipaggio descritto sul ruolo. ”

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Ho chiesto di parlare per domandare uno schiarimento all'onorevole relatore della Commissione.

Il secondo capoverso di questo articolo 26, considera il caso dello sbarco dei passeggeri; ora, domando io: questo sbarco dei passeggeri è considerato come operazione di commercio?

E quelli poi che non ritornano più a bordo per continuare il viaggio per mare?

Quindi desidererei che la cosa fosse chiarita. L'articolo considera lo sbarco e l'imbarco; potrebbe darsi che alcuni passeggeri diretti a un dato punto per la via di mare, per una ragione o per l'altra sbarcassero e si fermassero in un dato punto: ed in questo caso io domando se quest'operazione è ritenuta come operazione di commercio. È un'operazione questa la quale, per poter produrre l'esenzione dalla tassa deve essere combinata coll'imbarco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. Questo articolo 26 è una proposta del Ministero, e riguarda la definizione delle operazioni di commercio, quale è stabilita dalle nostre leggi marittime.

Ora io, con un'interpretazione, quale non avrebbe autorità per se, ma ne acquista per la qualità che rivesto di relatore della Commissione, non vorrei creare qui un'interpretazione diversa da quella, che può essere stata sempre seguita. Però il mio individuale parere è questo, che ogni imbarco ed ogni sbarco di passeggeri costituisce un'operazione di commercio.

Dappoiché ciò che avviene in casi speciali, come ha accennato l'onorevole Lazzaro, avviene sempre per qualche motivo, o per causa di rilascio forzato. Altrimenti, se si ammettesse che qualunque volta un viaggiatore è sceso a metà del viaggio a terra non è un'operazione di commercio, ciò equivarrebbe a togliere dalle operazioni di commercio tutto lo sbarco e l'imbarco dei viaggiatori; perchè basterebbe per esempio prendere il biglietto da Livorno, o da qualunque altro porto per Genova, e poi sbarcare in un altro punto, e non sarebbe più operazione di commercio.

Quindi a me pare che l'articolo debba stare come è.

Randaccio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Randaccio. Io darò qualche spiegazione all'onorevole Lazzaro. Questa disposizione trovavasi già nella legge vigente, ed era veramente grave: poichè lo sbarco anche di un solo passeggero dava luogo all'applicazione della tassa di ancoraggio. Ma coll'articolo che ha testè votato la Camera, approvando l'emendamento dell'onorevole De Zerbi, per cui, quando la nave sbarchi soltanto passeggeri, invece della tassa di ancoraggio, paga lire 10 per ogni passeggero, questa disposizione non ha più alcuna gravità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io non comprendo come l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri possa assimilarsi a quello delle merci, perchè lo sbarco e l'imbarco delle merci dipende dalla volontà del capitano, mentre un passeggero può sbarcare anche perchè preso dal mal di mare.

Boselli, relatore. Questo caso è preveduto nella prima parte dell'articolo.

Lazzaro. Vi sono dei passeggeri, per esempio, i quali, arrivati a Napoli, invece di andare in Sicilia per la via di mare, vogliono andarvi per ferrovia; ebbene, il loro sbarco deve considerarsi un'operazione di commercio?